

A.C. 2221

proposta di legge A.C. 2221 "Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale"

Camera dei Deputati

Commissione VII (cultura, scienza e istruzione)

Audizione del 06/05/2025

MEMORIA

Premessa

Il Forum Nazionale Terzo Settore desidera innanzitutto ringraziare la Commissione per l'opportunità di contribuire al dibattito su un tema importante quale la promozione della musica popolare amatoriale, che rappresenta un patrimonio culturale diffuso, vivo e radicato nei territori.

Pur apprezzando le finalità generali della proposta, che intende valorizzare questa forma di espressione artistica e culturale, segnaliamo alcune **criticità rilevanti**, che meritano attenzione e approfondimento al fine di migliorare la coerenza normativa e garantire un'equa applicazione del provvedimento.

1. Profili di coerenza con l'ordinamento del Terzo settore

La legge delega 106/2016 dalla quale è derivato il Codice del Terzo settore nasceva con il dichiarato intento di *“semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica”* (art. 2, let. d) superando la così detta legislazione “a canne d'organo” che caratterizzava il precedente ordinamento.

Con questa intenzione il legislatore del 2016 riconduceva al Terzo settore quegli enti il cui oggetto sociale si caratterizzava nello svolgimento di attività di interesse generale tessendo, forza di questa comune funzione, un nuovo rapporto tra Pubblica Amministrazione e privato sociale quale diretta attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Inserendo la PDL in parola nel contesto così sommariamente richiamato emergono non secondarie criticità. Una conseguenza della proposta di legge sarebbe quella di **espungere la musica popolare amatoriale dal novero delle attività di interesse generale**. Inserire le formazioni bandistiche e corali in un contesto normativo esterno al Terzo settore certifica che le loro attività, comprese quelle educative, non abbiano carattere di interesse generale. La circostanza, oltre a rappresentare a nostro avviso una perdita di valore rispetto alla concreta funzione sociale di queste aggregazioni, determina l'esclusione dai processi di Amministrazione condivisa di cui agli artt. 55 e 56 CTS e di altre prerogative specifiche quali ad esempio quelle previste dagli artt. 70 e 71 CTS, l'accesso al 5x1000. Inoltre, escluderebbe questi enti dall'applicazione delle esenzioni IVA di cui all'art. 10 DPR 633/72 in quanto riservate agli enti di Terzo settore, tra le quali le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù.

Soprattutto l'esclusione degli enti in questione dai procedimenti di Amministrazione condivisa aprirebbe a non secondarie complessità per gli enti locali nell'individuare le procedure amministrative per l'affidamento di specifiche attività progettuali difficoltà aggravate, in punto di motivazione, dalla mancata riconduzione delle attività al novero di quelle di interesse generale.

2. Definizione dei soggetti destinatari

La formulazione adottata per definire le "associazioni musicali amatoriali" solleva **seri dubbi di chiarezza giuridica**. In particolare, l'utilizzo dell'espressione "*a titolo esemplificativo e non esaustivo*", unitamente a un elenco che già comprende categorie come bande musicali, cori, mandolinistiche, gruppi folklorici, orchestre sinfoniche amatoriali, introduce un'ambiguità normativa che potrebbe generare disomogeneità applicative a livello regionale e difficoltà interpretative nella definizione dei soggetti legittimati ad accedere ai benefici.

Inoltre, la presenza di una voce residuale ("*altri gruppi di musica popolare amatoriale*") appare, di fatto, già esaustiva e dunque **in contraddizione** con il carattere dichiaratamente non esaustivo dell'elenco.

Conveniamo con quanto già rilevato nel Dossier parlamentare di accompagnamento al DDL e riteniamo auspicabile un **chiarimento normativo**, anche in coerenza con quanto previsto all'art. 2, comma 4, che affida alle Regioni la tenuta di elenchi distinti per tipologie ben definite.

3. Accesso ai benefici fiscali e tributari (art. 3, commi 4-5)

Una seconda criticità di rilievo riguarda l'**accesso ai benefici fiscali e tributari**.

Nella normativa vigente, tanto gli enti del Terzo Settore quanto le associazioni sportive dilettantistiche, oltre ad essere iscritti in appositi registri (RUNTS per gli ETS; RASD per le ASD), **devono ottemperare a precisi requisiti statuari, organizzativi, di trasparenza e rendicontazione** per poter usufruire di agevolazioni fiscali; sono norme emanate pochi anni fa (il Codice Terzo Settore nel 2017 con il D. Lgs. 117, le norme di riforma del sistema sportivo nel 2021 con il D. Lgs. 36) che hanno visto il legislatore impegnato a definire precise condizioni (oltre la iscrizione ad un registro, l'assenza di lucro, lo statuto conferme a una serie di requisiti, la destinazione del patrimonio, redazione del bilancio/rendiconto, etc. etc.) per l'accesso ai benefici pubblici per evitare un possibile uso distorto delle risorse pubbliche e/o comportamenti opportunistici, superando modalità in uso nei tempi passati che diverse criticità hanno a suo tempo generato. Si tratta, in sintesi, della definizione delle **condizioni di legittimità** a presidio del corretto impiego delle risorse pubbliche, a cui si accompagnano compiti di controllo e vigilanza da parte delle amministrazioni competenti.

La proposta in esame, al contrario, consentirebbe l'accesso agli stessi benefici – compresi quelli previsti dalla legge 398/1991 e dal TUIR – a soggetti tenuti unicamente all'iscrizione in un **elenco telematico regionale**, senza prevedere con esso alcun impianto omogeneo di controlli né criteri minimi vincolanti per la redazione degli statuti o l'organizzazione interna degli enti, né richieste di trasparenza e rendicontazione.

Questo determinerebbe, nei fatti, **un'asimmetria normativa e un indebito vantaggio** a favore di tali enti, creando disparità di trattamento, su basi meramente soggettive, fra enti simili e con l'effetto collaterale di indebolire l'adesione al RUNTS e il presidio pubblico della legalità e della trasparenza.

In conclusione

Il Forum è consapevole delle difficoltà che diversi enti (non solo quelli afferenti al settore della musica popolare) spesso di piccole e piccolissime dimensioni, hanno trovato e trovano nell'ottemperare a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (CTS). Riteniamo però che la strada corretta da perseguire non sia quella di creare nuove categorie di soggetti alle quale applicare normative speciali, bensì di **perseguire il percorso di semplificazione del Codice Terzo Settore**; un primo risultato è stato conseguito con la legge 4 luglio 2024, n. 104, frutto del lavoro svolto dal Consiglio Nazionale Terzo Settore (CNTS), istituito presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e istruito da un apposito Gruppo di Lavoro "semplificazioni", i cui lavori proseguono anche nel rinnovato CNTS. Riteniamo che la semplificazione del CTS sia il percorso corretto per andare incontro anche alle esigenze degli enti che si occupano di musicale popolare amatoriale.

Nel rinnovare il nostro apprezzamento per l'attenzione parlamentare verso il patrimonio musicale amatoriale, ribadiamo l'esigenza di **coniugare promozione culturale con impegni di legittimità, trasparenza e rendicontazione**, a tutela tanto degli enti quanto dei cittadini nonché della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento tecnico e per collaborare all'individuazione di soluzioni normative condivise.